

REPUBBLICA ITALIANA

Comunità delle Giudicarie

Provincia di Trento

Rep. n. ____ atti privati.

Codice CIG _____

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Tra i signori:-----

- ____, nato a ____ (__) il __.__.19__, domiciliato per l’incarico in via P. Gnesotti, 2 a Tione di Trento, il quale agisce in nome e per conto della Comunità delle Giudicarie (Cod. Fisc. 95017360223), giusta delibera n.____ del ____;
- _____, nato a _____ il _____
legale rappresentante della Banca
_____ con sede a
_____ C.F. _____ e P.I.
_____, a ciò autorizzato con
_____.-----

Premesso che:

- che con delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie n. ____ del _____ e _____ sono stati approvati il Capitolato di Speciale per la gara del Servizio Tesoreria, e la Convenzione relativa alla gestione del relativo servizio dal 01.01.2026 al 31.12.2030;-----
- che con i medesimi provvedimenti veniva inoltre stabilito di procedere all’affidamento del servizio a trattativa privata, previo avviso di pre-informazione;-----
- che, come risulta dalla determina n. ____ di data _____, l’Istituto bancario

**ALLEGATO “A”
DELIBERA CONSIGLIO DEI
SINDACI N. /2025**

_____, con sede in _____ Codice fiscale e Partita
I.V.A. n. 00043260140, è risultato aggiudicatario del servizio in
questione;-----
CIO' PREMESSO

I comparenti stipulano e convergono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, come sopra rappresentata, affida alla Banca _____ d'ora innanzi definito “tesoriere”, che a mezzo del suo _____ accetta, il servizio di tesoreria della Comunità medesima. Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria degli enti ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'ente enti o da norme pattizie.
2. Il Tesoriere è obbligato ad assumere, su richiesta, anche nel corso della gestione e senza altra formalità, i servizi di tesoreria di organismi pubblici dipendenti dagli enti, quali consorzi, aziende speciali ed istituzioni, ecc. alle medesime condizioni e norme previste dalla presente convenzione, in quanto applicabili.

ART. 2 – NORME APPLICABILI

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione è disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18. Si applicano inoltre il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., nonché lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente.

**ALLEGATO “A”
DELIBERA CONSIGLIO DEI
SINDACI N. /2025**

Il Tesoriere è responsabile dell'adempimento degli obblighi che discendono dalla presente convenzione, da leggi e da regolamenti

ART. 3 - DURATA

1. La convenzione ha durata dal 01.01.2026 al 31.12.2030, senza possibilità di rinnovo o proroga, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dopo la scadenza della convenzione, originaria o rinnovata, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino all'individuazione del nuovo gestore, ma comunque per il periodo massimo di mesi sei e comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di tesoreria potrà essere svolto secondo le modalità organizzative che l'istituto bancario affidatario riterrà più opportune.
2. Il Tesoriere si impegna a rispettare le norme di cui all'allegato capitolato per la concessione del servizio di tesoreria.
3. Il tesoriere e l'ente si impegnano ad applicare le condizioni di tesoreria previste dall'allegata offerta.

ART. 5 - SOVRINTENDENZA, VIGILANZA E SANZIONI

1. L'ente attraverso il Responsabile del Servizio Finanziario sovrintende al servizio di tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito. Sarà sua cura accertare che siano rispettati i termini relativi ai pagamenti e che siano accelerate le operazioni di riscossione delle entrate dell'ente. Lo stesso provvede anche al riscontro dell'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del tesoriere.

ALLEGATO "A"
DELIBERA CONSIGLIO DEI
SINDACI N. /2025

2. In caso di contestazione nell'interpretazione e nella applicazione della presente convenzione le eventuali controversie saranno rimesse alla giurisdizione del Tribunale competente.
3. L'ente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria prima della scadenza, in caso di gravi inadempienze degli obblighi derivanti al tesoriere dalla convenzione, dal presente capitolato e da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. E' vietato al Tesoriere la cessione anche parziale del contratto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal presente affidamento è regolata dall'art.120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni riportate nel provvedimento a contrarre.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disposto dalla presente convenzione si richiama il capitolato speciale, allegato parte integrante e sostanziale alla presente e la lettera invito.
2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente, valgono, tempo per tempo, le norme e le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento contabile degli enti locali, gli statuti, i regolamenti di contabilità nonché le disposizioni emanate dai Ministeri competenti.
3. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di tesoreria con effetti sostanziali sui rapporti disciplinati dalla presente

ALLEGATO "A"
DELIBERA CONSIGLIO DEI
SINDACI N. /2025

convenzione, le parti possono richiedere l'adeguamento della stessa.

4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di corrispondenza.

Art. 8 - SPESE

1. Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del tesoriere.
2. A tale proposito si attesta che il valore dell'atto ammonta ad € _____;

Art. 9 - RESPONSABILITA'

Essendo il servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o all'ente, nonché di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ente, e per tutte le altre operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

Art. 10 - DOMICILIO.

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

**ALLEGATO “A”
DELIBERA CONSIGLIO DEI
SINDACI N. /2025**

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente e il Tesoriere saranno autonomi titolari del trattamento.

È sin d'ora fatto divieto al responsabile del trattamento di trasferire i dati all'esterno dello spazio economico europeo.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il tesoriere dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti” dell'Ente, reperibile sull'apposito sito web istituzionale ed il piano di prevenzione della corruzione, anch'esso disponibile sul sito web dell'ente.

Tione di Trento, _____

Comunità delle Giudicarie (firma digitale)

Istituto di credito _____ (firma digitale)